



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIULIA IOFRIDA	Presidente
ANTONIO COSTANZO	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.

Oggetto

OBBLIGAZIONI ALIMENTARI – EFFICACIA IN ITALIA DI
UNA DECISIONE STRANIERA – CONDIZIONI.

R.G. N. 8459/2025
Ud. 23/01/2026 – CC
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 8459/2025

promosso da

_____ rappresentata e difesa dall'avv. _____,
in virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avv. _____
_____, elettivamente domiciliato in Roma, in via _____
_____, presso lo studio dell'avv. _____, in virtù di
procura speciale in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 11/2024,
pubblicata il 07/10/2024;
udita la relazione della causa all'udienza in camera di consiglio del
23/01/2026 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



██████████ figlia maggiorenne di ██████████ SI
è rivolta alla Corte d'appello di Ancona al fine di ottenere il riconoscimento e la conseguente attuazione in Italia della sentenza con cui in data 12/03/2019 il giudice dello Stato di Santa Caterina (Repubblica federale del Brasile), quando la ricorrente era ancora minorenni, ha condannato ██████████ a versare ogni mese in suo favore, a titolo di alimenti, la somma pari a due salari minimi.

La Corte d'appello ha respinto la domanda, statuendo, per quanto ancora d'interesse, come segue: «... Nel merito, tuttavia, non sussistono i presupposti perché la sentenza pronunciata dal giudice dello Stato di Santa Caterina possa essere riconosciuta in Italia. Ai sensi degli artt. 67 e 65 della L. 31.05.1995 n. 218, infatti, la sentenza straniera può essere riconosciuta in Italia soltanto qualora "il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano" (leggasi a riguardo anche Cass. Sez. I, ordinanza n.39391 del 10.12.2021, nonché Cass. Sez. I, sentenza n. 22828 del 12.09.2019). Nel caso di specie, il giudice brasiliano ha condannato al pagamento degli alimenti un cittadino italiano residente in Italia, nonostante difettesse di giurisdizione in forza dei principi desumibili dal nostro ordinamento: è stato infatti chiarito che "spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché, in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n. 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle "obbligazioni alimentari" nella famiglia" (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 30903 del 19.10.2022). Né rileva il fatto che l'odierno resistente non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel procedimento svoltosi dinanzi al giudice brasiliano, tenuto conto che l'art. 4 della L. 218/1995 valorizza l'eventuale accettazione espressa o tacita della giurisdizione



soltanto qualora il convenuto si sia effettivamente costituito nel procedimento straniero e non anche qualora sia rimasto contumace (come nel caso di specie). S'impone quindi il rigetto del ricorso, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal resistente.»

Avverso detta pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo di ricorso.

Si è difeso con controricorso [REDACTED]

Il Pubblico Ministero ha depositato la propria memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dei seguenti articoli:

- 3, comma 1, 37, 45, 67, comma 1, l. n. 218 del 1995, n. 218;
- 3 Regolamento (CE) n. 4/2009;
- 31 Cost.
- 3, commi 1 e 2, e 27, commi 1 e 4, della Convenzione di New York (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 176 del 1991)
- 24, commi 1 e 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE (CDFUE), proclamata a Nizza nel 2000 e divenuta giuridicamente vincolante con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009.

La ricorrente ha, in particolare, censurato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la giurisdizione del giudice straniero, rilevando che proprio la pronuncia delle Sezioni Unite menzionata nella sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022) - peraltro riferita ad una fattispecie che non riguardava il riconoscimento di una sentenza straniera, ma l'accertamento della sussistenza o meno della giurisdizione italiana in un giudizio avviato in Italia dalla madre di un minore, residente stabilmente in Russia, per ottenere la condanna del padre, cittadino



italiano residente in Italia, al mantenimento del figlio - ha riconosciuto testualmente, per quanto riguarda il riparto di giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari, che l'opzione inserita nell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 4/2009 è improntata all'utilizzazione di criteri alternativi per agevolare la richiesta della parte più debole (creditore). Ha, quindi, evidenziato che è stato irragionevole considerare che l'invocata decisione potesse essere utilizzata per rendere impossibile la soddisfazione del credito dell'odierna ricorrente già riconosciuto nello Stato di sua residenza abituale.

La stessa parte ha aggiunto che la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite - in una fattispecie in cui la madre aveva scelto, per ragioni di praticità, di adire direttamente il Tribunale italiano - ha avuto il pregio di agevolare gli interessi del figlio minore della coppia, mentre nel caso di specie, vietando il riconoscimento di una sentenza pronunciata all'estero da un giudice maggiormente idoneo a valutare le necessità della ricorrente sulla scia del criterio della vicinanza, si è pervenuti ad un risultato diametralmente opposto, con il risultato di determinare un vero e proprio diniego di giustizia nei confronti di una cittadina italiana.

La ricorrente ha, poi, evidenziato che il Regolamento (CE) sulle obbligazioni alimentari (erroneamente indicato con il n. 95/2009 invece che con il n. 4/2009) si deve applicare anche ai cittadini di Stati terzi che presentino un collegamento sufficientemente forte con il territorio di uno Stato membro, con la conseguenza che non è plausibile bandire la sua applicabilità al caso di specie, nel quale si discutono gli interessi di una persona minore d'età ai tempi della pronuncia della decisione brasiliana.

Alla luce di quanto sopra esposto, secondo la ricorrente, la decisione di non applicare, al presente caso, l'art. 45 l. n. 218 del 1995 e, di conseguenza, l'art. 3 del Regolamento (CE) n. 4/2009 - che prevede criteri di giurisdizione alternativi e non gerarchicamente



ordinati, come modalità per privilegiare la scelta dell'attore, creditore di alimenti quale parte più debole – ha comportato le plurime violazioni delle norme sopra indicate, di cui ha riportato il contenuto.

2. Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.

Parte ricorrente ha evidenziato che la Corte d'appello ha ritenuto di non accogliere la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera, in virtù del disposto dell'art. 64, comma 1, lett. a, l. n. 218 del 1995, adottando una decisione in contrasto con la *ratio* espressa nel precedente di legittimità da essa stessa richiamato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022).

3. L'art. 67, comma 1, l. 218 del 1995 prevede che *«In caso di mancata ottemperanza o di contestazione di riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento»*.

L'art. 64, comma 1, lett. a), l. cit. stabilisce, poi, che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando *«il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi di competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano»*.

Come evidenziato dalla ricorrente, l'oggetto del presente giudizio è del tutto diverso da quello esaminato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza appena richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022).

In quel procedimento occorreva verificare se, a prescindere dalla sussistenza o meno (anche) della giurisdizione del giudice straniero, potesse radicarsi in Italia la giurisdizione sulla domanda formulata dalla madre di un minore stabilmente residente in Russia, volta ad ottenere la condanna al pagamento di un contributo al mantenimento del figlio nei confronti del padre, cittadino italiano residente in Italia.



In questo procedimento, invece, occorre verificare se, a prescindere dalla sussistenza o meno (anche) della giurisdizione del giudice italiano, la sentenza straniera di cui è stato chiesto il riconoscimento fosse stata adottata da un giudice che poteva conoscere della causa «*secondo i principi di competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano*».

In relazione ad una determinata domanda può, infatti, coesistere la giurisdizione di giudici di Stati diversi muniti in via alternativa o concorrente di giurisdizione.

La Corte d'appello non avrebbe dovuto, pertanto, limitarsi ad accertare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, la quale, di per sé, non esclude la sussistenza anche della giurisdizione del giudice straniero, ma avrebbe dovuto verificare se, in base ai criteri nella specie applicabili, il giudice brasiliano non fosse munito anch'esso di giurisdizione.

4. Il Brasile non è uno Stato membro dell'Unione europea, ma, come dedotto dal controricorrente, nel 1989, ha sottoscritto con l'Italia un trattato, relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile.

L'art. 1 del menzionato trattato, ratificato con l. n. 336 del 1993, ha stabilito che: «*1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. 2. ... 3. Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, secondo quanto previsto dal presente Trattato, le sentenze emesse in materia civile dalle Autorità Giudiziarie dell'altra Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali. 4. ...*».

Tra le condizioni che devono essere verificate, ai fini del menzionato riconoscimento, l'art. 18 del trattato prevede che «*... a) la sentenza concerna materia che non rientra nella competenza*



giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta, ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte stessa o di un Trattato tra questa Parte ed uno Stato terzo».

Ai fini del riconoscimento di una sentenza proveniente dallo Stato del Brasile è, dunque, necessario un accertamento in ordine alla sussistenza della giurisdizione (ovvero della competenza giurisdizionale) del giudice brasiliano, la quale è esclusa se vi è una giurisdizione esclusiva dello Stato richiesto ovvero di uno Stato terzo, in base all'ordinamento interno dello Stato richiesto o di un trattato per esso vincolante stipulato con Stati diversi dal Brasile.

Nel caso di specie, per le obbligazioni alimentari, deve escludersi tale giurisdizione esclusiva.

In Italia, infatti, in virtù dell'adesione al Trattato istitutivo dell'UE, vige il Regolamento (CE) n. 4/2009, che è un atto giuridico vincolante all'interno del nostro ordinamento, il quale all'art. 3 reca delle disposizioni generali, seguite, negli articoli successivi, da disposizioni particolari.

Ai sensi dell'art. 3 del menzionato Regolamento, *«In materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, la competenza è di:*

- il tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza abituale, o*
- il tribunale del luogo in cui il creditore ha la residenza abituale, oppure*
- il tribunale che, secondo la propria legge, è competente a conoscere di un procedimento relativo allo stato di una persona se la questione relativa al mantenimento è accessoria a tale procedimento, a meno che tale competenza non sia fondata esclusivamente sulla cittadinanza di una delle parti, o*
- il tribunale che, secondo la propria legge, è competente a conoscere dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale se la questione relativa al mantenimento è accessoria a tale procedimento, a meno che tale competenza non sia fondata esclusivamente sulla cittadinanza di una delle parti.»*



Il criterio della residenza abituale del convenuto è affiancato dal titolo alternativo di giurisdizione, legato alla persona del creditore, limitato al luogo in cui costui risiede abitualmente, cui si aggiunge il titolo relativo alle domande accessorie ad un'azione relativa allo stato delle persone e un quarto titolo, inerente alle domande accessorie ad un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, affidate all'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

È previsto, dunque, un concorso di titoli di giurisdizione, tesi ad assicurare, *in primis* al creditore, la possibilità di rivolgersi al giudice di uno Stato membro a sé più prossimo e/o a quello meglio in grado di valutare le condizioni economiche delle parti e, in particolare, la reale consistenza del patrimonio del debitore, ove questa sia l'esigenza in concreto prevalente.

5. La Corte d'appello non si è adeguata ai principi sopra illustrati, poiché si è limitata a rilevare la sussistenza della giurisdizione italiana.

6. L'accoglimento del ricorso, nei limiti sopra indicati comporta la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi:

«In tema di efficacia di sentenze straniere, per escludere il riconoscimento in Italia di una sentenza adottata da un altro Stato, in base al disposto dell'art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 218 del 1995, non è sufficiente accertare la competenza giurisdizionale del giudice italiano, essendo necessario verificare che non sussista anche la competenza giurisdizionale del giudice che l'ha pronunciata, potendo sussistere su una determinata domanda la giurisdizione alternativa o concorrente di giudici di Stati diversi».



«Per il riconoscimento in Italia di sentenza adottata dal giudice brasiliano, occorre fare riferimento al trattato bilaterale, sottoscritto nel 1989 e ratificato con l. n. 336 del 1993, il cui art. 18, richiede, tra i requisiti per il riconoscimento, che la sentenza non concerna una materia rientrante nella competenza giurisdizionale esclusiva dello Stato richiesto, ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge dello Stato richiesto o di un trattato tra quest'ultimo e lo Stato terzo».

«In materia di obbligazioni alimentari, il Regolamento (CE) n. 4/2009, all'art. 3 prevede un concorso di titoli attributivi della competenza giurisdizionale a conoscere delle relative cause negli Stati membri.»

7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23/01/2026.

La Presidente

Giulia Iofrida

